

- **Ritenuto** che per lo svolgimento delle attività istituzionali del Fondo sia opportuno chiedere il riconoscimento della personalità giuridica del Fondo medesimo;

- **Vista** la nota prot. 90557 del 11 novembre 2010, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario che nulla osta alla richiesta del riconoscimento della personalità giuridica da parte del Fondo, in quanto non interferente con la funzione di verifica degli interventi attuati a carico del Fondo esistente in capo alla medesima Direzione Generale del citato Dicastero;

**delibera**

- di dare mandato al Presidente del Comitato Amministratore per lo svolgimento di tutte le formalità relative al riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, con riguardo:

- alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. ed alla sua iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma;

- al deposito del testo di Statuto regolamentare approvato tra le parti istitutive del Fondo con accordo del 15 maggio 2009 - identificato come allegato C, recepito con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009, nonché di ogni altra documentazione richiesta dalle competenti Autorità in occasione del riconoscimento."

Chiusa la discussione, il Presidente mette in votazione la delibera proposta, dopo aver dato atto che al momento della votazione sono presenti i 12 componenti rappresentanti del Comitato Amministratore sia per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato sia per le

Organizzazioni Sindacali stipulanti.

Il Presidente mi dichiara che il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A., col voto favorevole di tutti i componenti manifestato per alzata di mano ha approvato all'unanimità la delibera proposta.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa questa parte della riunione e sottoscrive il verbale alle ore undici e dieci

Il comparente esonera me Notaro dalla lettura degli allegati.


Del che richiesto io Notaro ho redatto il presente verbale da me letto al comparente e da esso approvato.

Scritto in parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e completato di mia mano su dodici pagine di quattro fogli.

Firmato: Claudio Guaitoli

Firmato: Paolo Silvestro Notaro

Copia per il contribuente



**CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE**

UFFICIO COMPETENTE : UT ROMA 5 - EUR TORRINO

CODICE FISCALE 97626760587	PROVA CARIBONICA 10 - CONSORZIO AI SENSI DELLA L.142/90
-------------------------------	--

DENOMINAZIONE FONDO PERSEG.TO POLITICHE ATTIVE SOSTEGNO REDDITO OCCUPAZIONE PERSONALE SOCIET  
A' GRUPPO FS

TIPO ATTIVITA'  
948990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

DOMICILIO FISCALE INDIRIZZO  
VI CIRO IL GRANDE N 21

C.A.E. 00144	COMUNE ROMA	PROV. RM
-----------------	----------------	-------------


**RELATIVI AL RAPPRESENTANTE**

CODICE FISCALE GTLCLD64S01F257G	PROVA CARIBONICA 1
------------------------------------	-----------------------

COGNOME E NOME DIVISIO. DENOMINAZIO. GIUR.  
CLAUDIO

DATA 22/11/2010

IL FUNZIONARIO



AGENZIA DELLE ENTRATE  
UT ALBANO LAZIALE

M. TRA-DIPT  
Dip. Trasporti Navigazione Sist. Inf. Stat.  
DIP-T\_DGTFE\_DI  
REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot: 0090557-11/11/2010  
11.01



*Ministero delle  
Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE E I  
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario  
Divisione 2

Ferrovie dello Stato S.p.A.  
Direzione Centrale Risorse Umane e  
Organizzazione  
Piazza della Croce Rossa n. 1  
0161 ROMA

**Oggetto:** Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS, di cui all'articolo 59, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Riconoscimento personalità giuridica

Con nota n. 297 del 3 novembre 2011 codesta Società ha richiesto alla scrivente Direzione Generale il nullaosta in relazione all'*iter* per il riconoscimento della personalità giuridica del Fondo in oggetto.

Si evidenzia, al riguardo, che le funzioni assegnate a questa Direzione Generale sono riferibili (*ex art.* 59 comma 6 della legge 27/12/1997 n. 449, richiamato dal DM 23/6/2009 n. 510 s.m.i.) alla verifica degli effetti sul piano occupazionale derivanti dagli interventi attuati a carico del medesimo Fondo, Istituito per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione.

Alla luce di quanto esposto, la questione della forma giuridica del Fondo appare non interferente con la funzione di verifica in capo a quest'Ufficio.

Direttore Generale  
Dr. Massimo Provinciali  
*Massimo Provinciali*

Ferrovie dello Stato  
UA 17/11/2010  
FS-DCRUOVAD011VAI2010V0001  
157



## Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 34094/2333/2011 Area IV URPG

Roma. 2/8/2011

Racc. r.r.

Al Presidente del "Fondo per il perseguimento  
delle politiche attive di sostegno del reddito e  
dell'occupazione per il personale delle società  
del Gruppo FF.SS. s.p.a.  
c/o INPS  
Via Ciro il Grande, 21  
00144 R O M A

Oggetto: Iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del d.p.r. 10 febbraio 2000, n.361

In relazione all'istanza relativa all'oggetto, si comunica che codesta Fondazione è stata iscritta al n. 816 del Registro delle persone giuridiche, ai sensi del d.p.r. n.361/2000.

Si rappresenta che, ai sensi dell'art.4, c.2 della citata norma, nel Registro dovranno essere iscritte le eventuali modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con l'indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

Con l'occasione, si richiama la cortese attenzione della S.V. sulla necessità di trasmettere, annualmente, una relazione sull'attività svolta, nonché copia dello stato patrimoniale, sottoscritti dall'organo di controllo contabile.

Il dirigente  
(dott.ssa P. Parisi)

## VERBALE DI ACCORDO

Addì 24 giugno 2013,

il Gruppo FS e le Organizzazioni sindacali FILT/OGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie e ORSA Ferrovie, in qualità di parti istitutive del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di cui agli Accordi del 15.05.2009 (d'ora in avanti, Fondo): FS S.p.A., RFI S.p.A., Trenitalia S.p.A., Italferr S.p.A., Ferservizi S.p.A., FS Sistemi Urbani S.r.l., Italcertifer S.p.A., che applicano il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012,

## PREMESSO CHE

- il Fondo è stato costituito ai sensi dell'art. 59, comma 6, 2° parte, della legge n. 449/1997, la quale prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un Fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2 comma 28, della legge n. 662/1996, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito di processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- l'Accordo del 15 maggio 2009 (Allegato C all'Accordo programmatico in pari data) ha modificato l'accordo istitutivo del Fondo del 21 maggio 1998, e che tale accordo è stato recepito con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Navigazione prot. 510 del 23 giugno 2009;
- l'Accordo del 15 maggio 2009 prevede, all'art. 6, che il Fondo provveda, nell'ambito delle prestazioni ordinarie:
  1. al finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, preordinati al superamento o al contenimento delle situazioni di eccedenza, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari;
  2. al finanziamento di prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro/part time, anche in concorso con gli strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;
- per tali prestazioni ordinarie è dovuto al Fondo, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo 15.5.2009:
  1. un contributo ordinario dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato esclusi i dirigenti;
  2. un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni ordinarie per riduzione dell'orario di lavoro part time, nella misura non superiore all'1,50%;

- l'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso dall'1.7.2005 su deliberazione del Comitato amministratore ai sensi dell'art. 5, lettera g), in relazione all'avvenuto conseguimento, già dal dicembre 2001 (accordo nazionale del 19.11.2001, che aveva già ridotto di 2/3 il contributo ordinario al Fondo dall'1.1.2002), di dotazioni finanziarie ritenute più che congrue per garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno delle Società di riferimento, sulla base di quanto definito dalle parti istitutive con l'accordo nazionale del 23 giugno 2005;
- l'art. 16 dell'Accordo del 15 maggio 2009 prevede l'impegno delle parti a definire azioni correttive alla disciplina del Fondo per tutelare i beneficiari delle prestazioni straordinarie del medesimo qualora nel periodo di permanenza nel Fondo intervengano modifiche legislative ai regimi pensionistici che prevedano l'allungamento del tempo necessario a conseguire il trattamento pensionistico a carico dell'istituto previdenziale;
- l'art. 18 del D.L. 98/2011, convertito nella legge 111/2011, al comma 22 - ter, che ha stabilito, tra l'altro, per i soggetti che maturino i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica (40 anni di contributi), il posticipo di un ulteriore periodo del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (finestra), in aggiunta al termine di dodici mesi già stabilito dalla legge n. 122/2010;
- l'art. 1, comma 20, del D.L. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011 e modificato dall'art. 18 riportato alla precedente alinea - che ha modificato il requisito anagrafico dei 60 anni fissato per le donne, introducendo un ulteriore periodo ai fini della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica a partire dall'anno 2014;
- l'art. 18, comma 4 del D.L. 98/2011 sopra riportato, che ha anticipato al 1° gennaio 2013 gli incrementi della speranza di vita della quota anagrafica per l'accesso ai trattamenti pensionistici;
- l'art. 24 del D.L. 201/2011 - convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificata ed integrata dall'art. 6, D.L. 29 dicembre 2011, n.216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 - ha modificato in maniera rilevante i requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici;
- le modifiche normative di cui alle precedenti alinea hanno comportato, per gli ex lavoratori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. già titolari di assegno straordinario alla data del 04.12.2011, l'allungamento del periodo di permanenza nel Fondo medesimo;

VISTO

- la legge 28 giugno 2012 n. 92 recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, prevede tra le "Futute in costanza del rapporto di lavoro", all'art. 3, comma 45, che "la disciplina del fondo di cui all'art. 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è adeguata alle norme previste dalla presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto ferroviario";

## VALUTATO

- che ad oggi sono stati attivati numerosi progetti di riorganizzazione e ristrutturazione produttiva da parte delle Società del Gruppo FS che hanno già formato oggetto di accordo territoriale con le RSU e le Organizzazioni sindacali competenti, nel pieno rispetto dei richiamati Accordi del 15.5.2009, con utilizzo delle sole prestazioni straordinarie del Fondo, per un numero complessivo di 2.600 lavoratori circa;
- che i finanziamenti disponibili iscritti a Bilancio del Fondo ed accantonati per l'utilizzo delle sole prestazioni ordinarie, non sono stati ancora destinati per mancanza di attivazione delle relative procedure, ed ammontano ad € 130.866.226 al 31.12.2012;
- che le disponibilità per le prestazioni ordinarie alla data del 31.12.2012 risultano ad oggi in eccesso rispetto alle reali esigenze delle Società del Gruppo FS;
- che un numero consistente tra i 2.600 lavoratori interessati dalle prestazioni straordinarie del Fondo sarà interessato dalle modifiche legislative sopra riportate circa i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico con la conseguenza che per i medesimi il tempo necessario a raggiungere tali requisiti sarà superiore ai 48 mesi di durata massima prevista dagli accordi sopra richiamati per la permanenza nel Fondo;
- che il Fondo, in conseguenza di quanto indicato al precedente alinea, può intervenire a favore di tali situazioni in termini solidaristici applicando la norma di cui all'art. 16 dell'Accordo istitutivo del 15.5.2009;
- che la negativa congiuntura economica registrata negli ultimi anni e tuttora in corso può generare la necessità di realizzare efficientamenti produttivi, anche derivanti dalla possibile contrazione della domanda di servizi;

## LE PARTI CONVENGONO

1. di istituire, a decorrere dalla data del presente accordo, un "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie" con il quale gestire, secondo le modalità previste dall'accordo di procedura per l'attivazione delle prestazioni straordinarie del Fondo, le prestazioni straordinarie stesse di cui agli ultimi quattro punti del precedente "valutato". Le dotazioni del predetto Fondo potranno essere utilizzate in un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dalla data di primo accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo e comunque solo successivamente alla sottoscrizione di specifici accordi che le Parti stipulanti sottoscriveranno a partire dal 21 ottobre 2013;
2. di finanziare il "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie" di cui al precedente punto trasferendovi il 95% delle risorse economiche risultanti dal bilancio del Fondo al 31.12.2012 per le prestazioni ordinarie che, come sopra riportate, sono ritenute in eccesso rispetto alle reali attuali esigenze delle Società del Gruppo;
3. di confermare - sino a nuova intesa tra le parti - la sospensione della contribuzione ordinaria;

- 4. che le Società del Gruppo FS che applicano il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie ed il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20 luglio 2012 possono far fronte alle necessità di cui al punto 1 con l'utilizzo delle risorse del "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie" istituito con il presente accordo;
- 5. che la gestione del "Fondo per prestazioni solidaristiche straordinarie" sarà curata da Ferservizi S.p.A., con contabilità separata nell'ambito del Fondo;
- 6. che la quota residua risultante dal bilancio del Fondo al 31.12.2012, dopo il trasferimento dei fondi di cui al precedente punto 2, che si conferma destinata alle prestazioni ordinarie del Fondo verrà ripartita pro-quota tra le Società FS SpA, RFI SpA, Trenitalia SpA, Ferservizi SpA, Italferr SpA, FS Sistemi Urbani Srl e Italcertifer SpA, in rapporto alla consistenza del personale occupato a tempo indeterminato nelle suddette Società alla data del 31.12.2012.

Per il GRUPPO FS

Per FS SpA

Per RFI SpA

Per Trenitalia SpA

Per Ferservizi SpA

Per Italferr SpA

Per FS Sistemi Urbani Srl

Per Italcertifer SpA

FILT/CGIL

FIT/CISL

UILTRASPORTI

UGL Trasporti

FAST Ferrovie

ORSA Ferrovie

The right side of the document contains handwritten signatures corresponding to the entities listed on the left. The signatures are:
 

- For FILT/CGIL: A signature that appears to be 'Antonio...'.
- For FIT/CISL: A signature that appears to be 'Giovanni...'.
- For UILTRASPORTI: A signature that appears to be 'Lorenzo...'.
- For UGL Trasporti: A signature that appears to be 'Giovanni...'.
- For FAST Ferrovie: A signature that appears to be 'Giovanni...'.
- For ORSA Ferrovie: A signature that appears to be 'Giovanni...'.

 Additionally, there are several handwritten signatures on the left side, corresponding to the companies:
 

- For GRUPPO FS: A signature that appears to be 'Antonio...'.
- For FS SpA: A signature that appears to be 'Giovanni...'.
- For RFI SpA: A signature that appears to be 'W.L.L.'.
- For Trenitalia SpA: A signature that appears to be 'Vincenzo...'.
- For Ferservizi SpA: A signature that appears to be 'Giovanni...'.
- For Italferr SpA: A signature that appears to be 'Giovanni...'.
- For FS Sistemi Urbani Srl: A signature that appears to be 'Antonio...'.
- For Italcertifer SpA: A signature that appears to be 'Giovanni...'.

## Tabella sinottica tra

## Statuto Regolamentare del Fondo e l'Accordo del 24.06.2013 di modifica dello stesso Statuto Regolamentare

Gli elementi di novità sono evidenziati in rosso

Statuto Regolamentare	Modifiche Statuto Regolamentare sulla base dell'Accordo del 24.06.2013
<p><b>Le Parti, Considerando:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• art. 59, comma 6, 2° parte della legge n. 449 del 1997, che prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui l'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;</li> <li>• l'Accordo del 21 maggio 1998 recepito con Decreto del Ministro dei Trasporti e della</li> </ul>	<p><b>Le Parti, Considerando:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• art. 59, comma 6, 2° parte della legge n. 449 del 1997, che prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui l'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;</li> <li>• l'Accordo del 21 maggio 1998 recepito con Decreto</li> </ul>

Navigazione prot. 54T del 21 maggio 1998 che ha istituito il Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale di ferrovie dello Stato S.p.A previsto dal citato art. 59 della legge 449 del 1997;

- l'art. 43 della L. n. 488 del 1999 che ha disposto l'istituzione del Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato presso l'INPS e l'evoluzione della disciplina in materia di previdenza obbligatoria;
- l'art. 12 (Ristrutturazione e riorganizzazione aziendale) del CCNL delle Attività ferroviarie del 16.04.2003 e l'art. 9 (Fondo di sostegno al reddito) del Contratto Aziendale di Gruppo FS e Accordo di confluenza in pari data al suddetto CCNL (di seguito indicato come Contratto aziendale) che hanno previsto specifiche disposizioni in ordine al Fondo citato;
- l'evoluzione della regolamentazione negoziale ed amministrativa dei fondi di sostegno al reddito istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 28, della L. n. 662 del 1996, nonché le disposizioni contenute nel D.M. 27 novembre 1997 n. 477 che detta il regolamento recante norme in materia di ammortizzatori sociali per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni;

e premesso che:

- quanto contenuto nel presente accordo è volto a

del Ministro dei Trasporti e della Navigazione prot. 54T del 21 maggio 1998 che ha istituito il Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale di ferrovie dello Stato S.p.A previsto dal citato art. 59 della legge 449 del 1997;

- l'art. 43 della L. n. 488 del 1999 che ha disposto l'istituzione del Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato presso l'INPS e l'evoluzione della disciplina in materia di previdenza obbligatoria;
- l'art. 12 (Ristrutturazione e riorganizzazione aziendale) del CCNL delle Attività ferroviarie del 16.04.2003 e l'art. 9 (Fondo di sostegno al reddito) del Contratto Aziendale di Gruppo FS e Accordo di confluenza in pari data al suddetto CCNL (di seguito indicato come Contratto aziendale) che hanno previsto specifiche disposizioni in ordine al Fondo citato;
- l'evoluzione della regolamentazione negoziale ed amministrativa dei fondi di sostegno al reddito istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 28, della L. n. 662 del 1996, nonché le disposizioni contenute nel D.M. 27 novembre 1997 n. 477 che detta il regolamento recante norme in materia di ammortizzatori sociali per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni;

<p>dettare la specifica disciplina relativa al Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione (di seguito: Fondo);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le parti stipulanti hanno raggiunto, contestualmente all'accordo sull'adeguamento della disciplina del Fondo una nuova intesa complessiva sulla gestione delle ricadute occupazionali conseguenti ad esigenze di ristrutturazione produttiva, organizzativa e/o innovazione tecnologica;</li> <li>• tale intesa individua contenuti e fasi procedurali il cui rispetto costituisce condizione necessaria per l'accesso agli interventi del Fondo;</li> <li>• il presente accordo insieme all'intesa di cui sopra verranno trasmessi ai Ministeri competenti in coerenza a quanto previsto dall'art. 59 della legge 449 del 1997 per l'emanazione di apposito decreto;</li> </ul>	<p><b>e premesso che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• quanto contenuto nel presente accordo è volto a dettare la specifica disciplina relativa al Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione (di seguito: Fondo);</li> <li>• le parti stipulanti hanno raggiunto, contestualmente all'accordo sull'adeguamento della disciplina del Fondo una nuova intesa complessiva sulla gestione delle ricadute occupazionali conseguenti ad esigenze di ristrutturazione produttiva, organizzativa e/o innovazione tecnologica;</li> <li>• tale intesa individua contenuti e fasi procedurali il cui rispetto costituisce condizione necessaria per l'accesso agli interventi del Fondo;</li> <li>• il presente accordo insieme all'intesa di cui sopra verranno trasmessi ai Ministeri competenti in coerenza a quanto previsto dall'art. 59 della legge 449 del 1997 per l'emanazione di apposito decreto;</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>convengono</b></p> <p>di adeguare al mutato contesto normativo, di relazioni industriali e al mutamento dell'articolazione societaria e organizzativa del Gruppo FS la disciplina del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno al reddito e dell'occupazione per il personale della Società Ferrovie dello Stato S.p.A. di cui all'art. 59, comma 6, della L. n. 449/1997, istituito con l'Accordo di costituzione del 21.5.1998 recepito dal Ministro dei</p>	<p style="text-align: center;"><b>convengono</b></p> <p>di adeguare al mutato contesto normativo, di relazioni industriali e al mutamento dell'articolazione societaria e organizzativa del Gruppo FS la disciplina del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno al reddito e dell'occupazione per il personale della Società Ferrovie dello Stato S.p.A. di cui all'art. 59, comma 6, della L. n. 449/1997, istituito con l'Accordo di costituzione del 21.5.1998 recepito dal Ministro dei</p>

<p>Trasporti e della Navigazione con DM 54T del 21.5.1998, secondo quanto di seguito specificato:</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 1</b></p> <p>La premessa costituisce parte integrante del presente accordo da recepire mediante decreto ministeriale.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 2</b> <b>Costituzione del Fondo</b></p> <p>Il Fondo di cui al DM 54T del 21.5.1998 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione è trasferito presso l'INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.</p> <p>Le spese di gestione del Fondo sono in capo alle Società di cui al successivo art. 3 e saranno definite mediante la stipula di apposita convenzione tra Gruppo FS e INPS al fine di regolare anche i flussi finanziari.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 3</b> <b>Finalità e destinatari del Fondo</b></p> <p>Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle Società del Gruppo FS cui si applica il CCNL delle Attività ferroviarie 16.4.2003 e il Contratto aziendale 16.4.2003 e relativi accordi complementari che nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale, o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, con le finalità</p>	<p>Trasporti e della Navigazione con DM 54T del 21.5.1998, secondo quanto di seguito specificato:</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 1</b></p> <p>La premessa costituisce parte integrante del presente accordo da recepire mediante decreto ministeriale.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 2</b> <b>Costituzione del Fondo</b></p> <p>Il Fondo di cui al DM 54T del 21.5.1998 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione è trasferito presso l'INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.</p> <p>Le spese di gestione del Fondo sono in capo alle Società di cui al successivo art. 3 e saranno definite mediante la stipula di apposita convenzione tra Gruppo FS e INPS al fine di regolare anche i flussi finanziari.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 3</b> <b>Finalità e destinatari del Fondo</b></p> <p>Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle Società del Gruppo FS cui si applica il CCNL delle Attività ferroviarie 16.4.2003 e il Contratto aziendale 16.4.2003 e relativi accordi complementari che nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale, o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, con le finalità</p>
--	--

previste dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n. 662:

- a) favoriscano il mutamento e l'adeguamento delle professionalità;
- b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

#### **Articolo 4**

##### **Amministrazione del Fondo**

Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore.

Il Comitato è composto da dodici esperti designati pariteticamente dalle Società, d'intesa con Federtrasporto e da ciascuna delle OO.SS. stipulanti il presente accordo, individuati in ragione della loro competenza professionale, nominati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso a rotazione tra i propri componenti di parte aziendale e di parte sindacale.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza qualificata dei 2/3 e in caso di parità nelle votazioni prevale il voto del presidente.

Le riunioni sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti.

Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato con voto consultivo.

La durata in carica dei componenti del Comitato è di due anni, e la nomina non può essere effettuata per più

previste dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n. 662:

- c) favoriscano il mutamento e l'adeguamento delle professionalità;
- d) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

#### **Articolo 4**

##### **Amministrazione del Fondo**

Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore.

Il Comitato è composto da dodici esperti designati pariteticamente dalle Società, d'intesa con Federtrasporto e da ciascuna delle OO.SS. stipulanti il presente accordo, individuati in ragione della loro competenza professionale, nominati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso a rotazione tra i propri componenti di parte aziendale e di parte sindacale.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza qualificata dei 2/3 e in caso di parità nelle votazioni prevale il voto del presidente.

Le riunioni sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti.

Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato con voto consultivo.

La durata in carica dei componenti del Comitato è di

<p>di due volte. Alla scadenza i componenti rimangono in carica fino alle nuove designazioni. Nel caso in cui, durante il mandato cessino dall'incarico per qualunque causale uno o più componenti il Comitato, si provvederà alla loro sostituzione secondo le modalità sopra previste.</p> <p>La composizione del Comitato può essere modificata solo d'intesa tra le parti.</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 5</i></p> <p><b>Compiti del comitato amministratore del Fondo</b></p> <p>Il comitato amministratore deve:</p> <p>a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale di gestione, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;</p> <p>b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti, ordinari e straordinari e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal Regolamento del Fondo,</p>	<p>due anni, e la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Alla scadenza i componenti rimangono in carica fino alle nuove designazioni. Nel caso in cui, durante il mandato cessino dall'incarico per qualunque causale uno o più componenti il Comitato, si provvederà alla loro sostituzione secondo le modalità sopra previste.</p> <p>La composizione del Comitato può essere modificata solo d'intesa tra le parti.</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 5</i></p> <p><b>Compiti del comitato amministratore del Fondo</b></p> <p>Il comitato amministratore deve:</p> <p>c) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale di gestione, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;</p> <p>d) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti, ordinari e straordinari e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal Regolamento del Fondo;</p>
--	--

c)	deliberare eventuali revoche e/o sospensioni delle prestazioni nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 12;	c)	deliberare eventuali revoche e/o sospensioni delle prestazioni nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 12;
d)	vigilare sull'affluenza dei contributi sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;	f)	vigilare sull'affluenza dei contributi sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
e)	verificare annualmente l'andamento finanziario del Fondo;	g)	verificare annualmente l'andamento finanziario del Fondo;
f)	deliberare, sulla base delle intese raggiunte tra le parti firmatarie dell'accordo, la misura del contributo addizionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera N, nonché la misura, espressa in termini percentuali del contributo straordinario di cui all'art. 7, comma 3;	f)	deliberare, sulla base delle intese raggiunte tra le parti firmatarie dell'accordo, la misura del contributo addizionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera N, nonché la misura, espressa in termini percentuali del contributo straordinario di cui all'art. 7, comma 3;
g)	deliberare le sospensioni delle contribuzioni ai sensi dell'art. 7, comma 4;	k)	deliberare le sospensioni delle contribuzioni ai sensi dell'art. 7, comma 4;
h)	proporre modifiche dell'aliquota contributiva ordinaria prevista all'articolo 7, comma 1, lettera a), al fine di assicurare la copertura finanziaria delle prestazioni;	l)	proporre modifiche dell'aliquota contributiva ordinaria prevista all'articolo 7, comma 1, lettera a), al fine di assicurare la copertura finanziaria delle prestazioni;
i)	decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;	m)	decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
j)	formulare, più in generale, proposte alle parti stipulanti in materia di contributi, interventi e trattamenti;	n)	formulare, più in generale, proposte alle parti stipulanti in materia di contributi, interventi e trattamenti;
k)	assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi, regolamenti, accordi o contratto collettivo nazionale di lavoro.	k)	assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi, regolamenti, accordi o contratto collettivo nazionale di lavoro.